

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2357

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARA Pietro e RICEVUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1990

Interventi per l'adeguamento antisismico delle strutture urbane e degli edifici in zone ad alto rischio sismico

ONOREVOLI SENATORI. – Gli eventi sismici registrati in questi ultimi anni con effetti luttuosi e disastrosi per le vite umane, per il patrimonio edilizio e per le reti delle infrastrutture e dei servizi, pongono oggi problemi di riconsiderazione delle strategie da adottare e delle azioni da svolgere per limitare, in caso di eventuali nuovi terremoti, i danni alle persone e prevenirne le conseguenze distruttive soprattutto per il patrimonio edilizio.

La prevenzione e la riduzione del rischio sismico assumono ormai rilevanza mondiale proprio per la crescita della coscienza collettiva della consapevolezza che non si può e non si deve intervenire solo dopo il

verificarsi degli eventi. Occorre studiare i fenomeni naturali, la loro evenienza; i terremoti non sono da considerare una fatalità, ma eventi di cui si può conoscere frequenza, localizzazione, intensità, analizzare l'incidenza sul territorio, su persone, beni e risorse materiali.

Una parte molto consistente del patrimonio edilizio e delle infrastrutture è in aree a rischio. Solo di recente si è provveduto a classificare con una certa sistematicità tali aree e a introdurre normative sismiche per le nuove costruzioni.

Esiste il problema di garantire sicurezza all'intero sistema abitativo e ridurre il rischio di danni e deterioramenti all'impor-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tante complesso di beni culturali e storici che rappresenta una delle ricchezze del nostro paese.

Questo disegno di legge rappresenta una proposta organica al problema della prevenzione dei possibili danni del sisma per gli insediamenti e gli edifici. Esso raccoglie idee e indicazioni ampiamente maturate nel Parlamento e nel Paese per intervenire con razionalità nella prevenzione dei disa-

stri da crolli di vecchi edifici e nella salvaguardia del patrimonio edilizio di particolare pregio storico-artistico e le traduce in norme, avviando così un processo di interventi organici che, in un tempo non lungo e comunque con priorità che tengano conto delle regioni e delle aree di maggior rischio, facciano raggiungere accettabili livelli di sicurezza al tessuto abitativo del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge disciplina gli interventi urgenti tendenti a ridurre il grado di vulnerabilità sismica mediante l'adeguamento delle strutture urbane e degli edifici nelle aree del paese a più alto rischio sismico, e si applica nei Comuni classificati con il grado di sismicità $S=12$ o $S=9$ delle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Pescara, Chieti, Lucca, Massa Carrara.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni interessate indirizzano ai Comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 1 direttive per la predisposizione di piani di recupero antisismico, sulla base di studi sulla vulnerabilità sismica delle aree medesime.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono conformi alla normativa tecnica statale ed alla normativa urbanistica e alla programmazione territoriale di ciascuna Regione. I criteri per l'elaborazione degli studi di vulnerabilità sismica finalizzati alla predisposizione dei piani di recupero antisismici, con riferimento a:

1) situazione geomorfotettonica (con particolare riferimento a faglie, clinometria, franosità, *creeping*);

2) microzonazione sismica;

3) rapporti dinamici tra terreno ed edifici;

4) consistenza strutturale dei manufatti edilizi e loro vulnerabilità specifica alla sollecitazione dinamica (con particolare riferimento a degrado di materiali o di malte, conglomerati e acciaio, strutture spingenti, irregolarità di maglie strutturali, problemi di fondamenta);

- 5) densità abitativa;
- 6) altezza degli edifici e vulnerabilità da martellamento;
- 7) continuità degli edifici e vulnerabilità da martellamento;
- 8) regimi di appartenenza e di possesso;
- 9) utilizzazione delle unità immobiliari;
- 10) raggi di influenza di aree libere nel quartiere utilizzabile come rifugi in caso di emergenza;
- 11) raggi di influenza di attrezzature pubbliche realizzate nel quartiere con criteri antisismici.

3. Al fine dell'elaborazione degli studi e dei piani di cui al comma 2 i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei competenti uffici regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle università nonché, ove necessario, di consulenze private. Le direttive di cui al presente articolo possono prevedere che gli studi sulla vulnerabilità sismica siano svolti sotto la responsabilità delle Province interessate o di consorzi o associazioni tra i Comuni, costituiti nei modi previsti dal decreto del presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

4. Il consiglio comunale su proposta della Giunta approva il piano di recupero antisismico che costituisce, ove necessario, variante al piano regolatore generale comunale. Decorso il termine di sei mesi della data di emanazione del decreto del presidente della Giunta regionale senza che sia intervenuta l'approvazione del piano di recupero, i competenti organi regionali provvedono in via sostitutiva, entro altri sei mesi, alla predisposizione del piano medesimo. L'approvazione del piano di recupero così predisposto viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale entro un mese dalla data di ricevimento.

Art. 3.

1. I piani di recupero antisismico devono prevedere, oltre ai necessari interventi di consolidamento antisismico degli edifici

pubblici o adibiti a funzioni o servizi di interesse pubblico:

a) la realizzazione o l'adeguamento antisismico delle infrastrutture viarie necessarie per mantenere efficienti, in caso di emergenza, le condizioni di uscita e di accesso all'abitato e di collegamento con i presidi strategici: prefettura, ospedali, municipio, caserme;

b) la realizzazione o l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche per mantenere efficienti, in caso di emergenza, l'erogazione di acqua potabile, energia, informazione, nonché lo smaltimento di materie di rifiuto anche con la predisposizione di reti alternative o supplementari;

c) la ristrutturazione urbanistica delle aree più degradate ed il decentramento delle funzioni direzionali e commerciali al fine di ridurre la densità abitativa delle parti della città ritenute più vulnerabili;

d) l'individuazione di adeguate aree urbane, con riferimento ad idonei raggi di influenza in ciascuna zona urbana per realizzare spazi liberi attrezzati, verde pubblico, parcheggi, attrezzature per la protezione civile e l'assistenza sanitaria, da utilizzare sia per l'ordinaria fruizione che per le fasi di emergenza.

2. I piani di recupero antisismico precisano, sulla base dello studio di vulnerabilità sismica, il grado di priorità e la stima dei costi di esecuzione degli interventi di cui al comma 1.

3. Per quanto concerne gli interventi all'interno dei perimetri dei centri storici sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale.

4. L'onere finanziario per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile.

5. Per l'acquisizione degli immobili necessari all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 38 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed

integrazioni. L'approvazione dei piani di recupero per l'adeguamento antisismico delle strutture urbane e degli edifici ricadenti nelle aree di cui all'articolo 1 costituisce a tutti gli effetti dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere conseguenti, mirante a perseguire fini di pubblica incolumità e sicurezza. Le varianti agli strumenti urbanistici vigenti non necessitano di autorizzazione ed i relativi vincoli di inedificabilità privata o comunque preordinati all'espropriazione hanno validità decennale a decorrere dalla data di approvazione dei piani di recupero medesimi.

Art. 4.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei piani di recupero antisismico predisposti ai sensi della presente legge, presenta un apposito disegno di legge, collegato alla legge finanziaria, ai fini del finanziamento di un piano straordinario di interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica nelle aree di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. I Comuni, le Province e le amministrazioni statali e regionali interessate dalla presente legge sono autorizzate a predisporre e presentare al Ministero dei lavori pubblici, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti immediatamente eseguibili di ristrutturazione e di adeguamento antisismico riguardante gli edifici pubblici che rivestono primaria importanza per l'esecuzione degli interventi di protezione civile, nonchè progetti di realizzazione di edifici da adibire ad alloggi-parcheggio nelle aree assoggettate dai piani di recupero antisismico ad interventi di ristrutturazione urbani-

stica. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme contenenti, ai sensi del decreto ministeriale 24 gennaio 1986, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, la specificazione della necessaria natura di adeguamento o di miglioramento e di requisiti aggiuntivi degli interventi, al fine della predisposizione dei progetti di cui al presente articolo, nonché di quelli di cui al successivo articolo 7.

2. Alla fissazione dei criteri di valutazione dei progetti e al piano di riparto delle risorse finanziarie si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i presidenti delle Giunte delle regioni Sicilia, Calabria, Abruzzo e Toscana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'istruttoria tecnica sulle domande provvede il Nucleo di valutazione dei progetti di recupero antisismico, istituito con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Alla valutazione e approvazione dei progetti provvede, sulla base della predetta istruttoria, il Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Ai fini dell'ammissione al finanziamento previsto nella presente legge e dell'esecuzione dei progetti si terrà conto, in via prioritaria del grado di vulnerabilità sismica dei seguenti edifici:

- a) sedi di prefettura;
- b) sedi, nonché uffici e servizi di Comuni, Province e Regioni;
- c) ospedali ed altri presidi sanitari locali;
- d) caserme dei vigili del fuoco, con edifici annessi;
- e) sedi destinate ad ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti di servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico e idrico;

f) sedi destinate ad ospitare impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni;

g) edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile.

4. L'onere finanziario per la predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

1. I proprietari delle abitazioni civili ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1, costruite anteriormente alla dichiarazione di sismicità delle zone medesime, possono fruire, per la realizzazione di opere di adeguamento antisismico, di un contributo in conto capitale pari al 50 per cento dell'intera somma occorrente. Sulla restante parte può essere concesso un contributo sul pagamento degli interessi pari al 50 per cento del tasso di riferimento vigente su mutui quindicennali che gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere anche in deroga alle vigenti norme legislative, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 2. Per gli interventi su immobili non adibiti a prima abitazione il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato sono ridotti rispettivamente nella misura del 50 per cento.

2. Dei contributi di cui al comma 1 possono fruire, altresì, i proprietari degli edifici che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, o i loro legali rappresentanti. Sono da considerare immobili a rischio, ai fini predetti:

a) le costruzioni destinate ad attività produttive industriali, commerciali, agricole, artigianali;

b) i locali di spettacolo, di intrattenimento e di riunione;

c) le costruzioni adibite ad attività turistico-ricettive e per la ristorazione;

d) i locali destinati al pubblico annessi ad impianti sportivi.

3. Le Regioni in cui ricadono le aree di cui all'articolo 1 possono integrare le misure dei contributi di cui al comma 1, indirizzando agli interventi di adeguamento e miglioramento anche i fondi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico degradato.

4. Le domande relative ai contributi di cui al presente articolo vengono presentate alla Regione, che ne dispone la concessione, previa istruttoria relativa alla valutazione tecnica ed alla congruità dei costi delle opere.

5. I criteri di selezione delle domande di cui al comma 4 sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base della valutazione del grado di vulnerabilità dell'edificio, da dimostrarsi da parte dell'interessato, e della pericolosità stabilita sulla base dello studio sulla vulnerabilità sismica della zona effettuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

6. Il controllo sull'effettiva e corretta esecuzione delle opere di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di cui al presente articolo è effettuato dai competenti uffici regionali.

7. Chi usa i contributi concessi ai sensi della presente legge in difformità dalle finalità di adeguamento o miglioramento antisismico, è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

Art. 7.

1. Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 2.000 miliardi. Lo Stato provvede alla costituzione del fondo mediante il versamento di 500 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994.

2. Alla ripartizione del fondo tra le Regioni interessate si provvede sulla base

della consistenza demografica delle relative aree a rischio. Le singole Regioni hanno facoltà di disporre con legge, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, integrazioni della quota determinata per effetto del presente articolo.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.